



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA SINDACALE

N° 4 DEL 01/02/2022

OGGETTO: DISCIPLINA DEL MERCATO DOMENICALE SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 – APPLICAZIONE MISURE RESTRITTIVE IN RIFERIMENTO ALL'ATTRIBUZIONE DELLA ZONA FINO AL 31 MARZO 2022.

IL SINDACO

VISTI:

- il DPCM del 02/03/2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, con il quale sono state introdotte nuove misure per il contenimento del contagio da COVID-19;
- il decreto legge 24/12/2021 n. 221 che, tra le altre cose, proroga ulteriormente fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza COVID-19 e, all'art. 18, dispone fino al 31 marzo 2022 l'applicazione delle misure di cui al DPCM del 02/03/2021, salvo quanto diversamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021;
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e ss.mm.ii. il quale prevede all'art. 9 septies, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato per l'accesso ai luoghi in cui la medesima attività è svolta;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 gennaio 2022 che pone la Regione Emilia-Romagna nella c.d. "zona gialla" a partire dal 24/01/2022;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 02/12/2021 con la quale sono state adottate le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" che aggiornano e sostituiscono il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», adottato con ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021;
- il decreto legge 0701/2022 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";
- la propria precedente ordinanza n. 124 del 29/12/2022 per la disciplina del mercato domenicale fino al 31/01/2022;

CONSIDERATO:

- che periodicamente il Ministero della Salute rivede la situazione epidemiologica a livello nazionale e regionale attribuendo ad ogni territorio una diversa colorazione a seconda dei dati rilevati;
- che stante il perdurare della situazione generata dalla pandemia derivante dalla diffusione del Covid-19 si ritiene di predisporre una disciplina che preveda le misure da adottare per poter svolgere il mercato qualora alla Regione Emilia-Romagna venga attribuita la zona bianca, gialla o arancione e preveda la sospensione dello stesso qualora venga attribuita la zona rossa;
- che l'attuale situazione emergenziale unita alla segnalazione prot. 15059 del 28/09/2020 presentata da numerosi ambulanti del mercato di Traversetolo, relativa ad alcune criticità per l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, anche pubblici, causate dalla circolazione dei mezzi dei partecipanti alla spunta a mercato già iniziato, circostanza confermata dalla nota della Polizia Locale prot. 16171 del 12/10/2020 e che sarà trattata nell'ambito dell'elaborazione del piano della sicurezza del mercato di cui all'informativa di Giunta Comunale n. 6 del 26/02/2021, non consente la ripresa delle operazioni di spunta;
- che il combinato disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 117 del decreto legislativo n. 112/1998 consente al Sindaco di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

DATO ATTO che, stante la competenza dell'organo consiliare in materia di regolamentazione, il presente atto viene adottato in via sperimentale visto il carattere emergenziale e temporaneo legato all'emergenza sanitaria da COVID-19, che lo ascrivono alla competenza del Sindaco;

RITENUTO quindi necessario, alla luce di quanto sopra:

- prevedere, le modalità temporanee, misure e condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'attività mercatale sino al 31/03/2022;
- dare atto che il mercato si terrà nel caso in cui alla Regione Emilia-Romagna venga attribuita la zona bianca, gialla o arancione ed invece saranno sospesi in caso venga attribuita la zona rossa;
- richiedere alla Polizia Locale che venga dato riscontro sullo svolgimento dei mercati poiché, in caso emergano criticità nei comportamenti sia da parte del pubblico che degli operatori relativamente al rispetto delle norme in essere per il contrasto al COVID, si procederà all'adozione di misure in termini più restrittivi comprensive anche di eventuale nuova sospensione del mercato per i successivi appuntamenti settimanali;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la L.R.E.R. n. 12/1999;
- lo Statuto del Comune di Traversetolo;
- il regolamento vigente per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

ORDINA

- 1) nel caso venga attribuita alla Regione Emilia-Romagna la zona rossa, il mercato è sospeso;
- 2) nel caso venga attribuita alla Regione Emilia-Romagna la zona bianca, gialla o arancione, il mercato si svolge nel rispetto della seguente disciplina temporanea:
 - a) è vietato porre in vendita beni usati;
 - b) non verranno effettuate le operazioni di spunta e le assenze maturate nel periodo interessato dall'emergenza COVID-19 sia da parte degli spuntisti che da parte dei concessionari non verranno cumulate ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del vigente regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche;
 - c) non sarà possibile la partecipazione da parte di soggetti diversi:
 - dai titolari di concessione nel mercato del Comune di Traversetolo per il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - dai produttori agricoli titolari di concessione nel mercato del Comune di Traversetolo;
 - dai frequentatori dell'angolo del biologico e naturale;
 - dalle associazioni e dai partiti politici;
 - dagli sponsor;
 - dagli espositori di automobili e di altri beni/oggetti;
 - dagli artisti di strada;
 - d) gli allestimenti dei posteggi devono essere così organizzati:
 - d1) gli spazi dedicati al biologico/naturale dislocati in Via Matteotti vengono spostati di seguito al mercato contadino in via San Martino in direzione sud;
 - d2) gli operatori dovranno altresì mettere a disposizione della clientela i prodotti per la pulizia delle mani;
 - d3) gli operatori dovranno esporre adeguato materiale informativo per l'utenza sulle regole COVID da osservare ed il cartello trasmesso unitamente al presente atto;
 - d4) gli operatori dovranno indossare sempre le mascherine di protezione e provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita; gli operatori devono in ogni caso osservare le "Linee guida

per la ripresa delle attività economiche e sociali" (parte relativa al commercio su aree pubbliche) adottate con ordinanza del Ministero della Salute del 02/12/2021;

d5) la merce non può essere appoggiata direttamente a terra, nemmeno durante la fase di allestimento dell'esposizione;

d6) gli operatori dovranno sorvegliare che i clienti effettuino la disinfezione delle mani nel caso in cui scelgano in autonomia la merce toccandola;

d7) tutti gli operatori dovranno essere in possesso della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;

e) è proibito l'ingresso al mercato a soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°);

f) i visitatori sono obbligati ad indossare SEMPRE le mascherine di protezione (non solo quindi durante gli acquisti ma anche durante le file di attesa e durante il transito nell'area) e rispettare la segnaletica apposta sulle transenne relativa ai percorsi di entrata ed uscita dedicati;

g) è obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

h) i rifiuti, ed in particolare modo mascherine e guanti monouso, non dovranno essere gettati a terra, ma inseriti negli appositi bidoni presenti sull'area del mercato;

i) i visitatori devono in ogni caso osservare le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (parte relativa al commercio su aree pubbliche) adottate con ordinanza del Ministero della Salute del 02/12/2021;

l) la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense potrà sempre intervenire se necessario per evitare assembramenti. Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981. Quanto previsto dal periodo precedente non si applica alla violazione di cui alla lettera h), per la quale invece è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria comportante il pagamento di una somma di denaro da 25,00 € a € 500,00 e per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta, in base all'art. 16 della legge n. 689/1981;

DISPONE

- la presente ordinanza ha efficacia dalla sua adozione sino al 30/03/2022;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- di incaricare la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, richiedendo altresì che venga dato riscontro sullo svolgimento dei mercati, poiché, in caso emergano criticità nei comportamenti sia da parte del pubblico che degli operatori relativamente al rispetto delle norme in essere per il contrasto al COVID, si procederà all'adozione di misure in termini più restrittivi comprensive anche di eventuale nuova sospensione del mercato per i successivi appuntamenti settimanali;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma, alla Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense, al Comando Stazione Carabinieri di Traversetolo;

RENDE NOTO

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – sede di Parma – entro il termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario

al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla piena conoscenza, ovvero, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione.

Traversetolo, li 01/02/2022

firmato digitalmente
IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA